

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 20 MARZO 2014
119^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, approvato dalla Camera dei deputati

(965) Rita GHEDINI ed altri. - Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano

- e petizioni nn. 1026 e 1071 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

La **PRESIDENTE** comunica che il relatore, nella giornata di ieri, ha presentato ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato. A questi sono stati presentati, entro la scadenza delle ore 13 di oggi, alcuni subemendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Informa inoltre che il senatore Caleo ha aggiunto la propria firma all'emendamento 9.15.

Prosegue la discussione sugli emendamenti.

Il senatore **CRIMI (M5S)**, nel ricordare che il proprio movimento politico ritiene prioritario l'esame del disegno di legge costituzionale per la soppressione delle Province, sottolinea che nel frattempo si rende necessaria l'adozione di alcune misure transitorie, indicate agli emendamenti 1.66 e 1.100. Infatti, con l'emendamento 1.66 si dispone la proroga delle gestioni commissariali, mentre l'emendamento 1.100 prevede che i Comuni e le comunità montane afferenti al territorio di una provincia siano tenuti a costituire una sola unione di comuni, con conseguente riallocazione del personale.

Evidenzia, quindi, la necessità che sia prevista l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, come previsto dall'emendamento 4.40, in quanto, in ragione della natura politica dell'ente, i relativi organi devono essere espressione diretta della volontà popolare. L'emendamento 13.5, invece, reca una proposta alternativa per le modalità di elezione del presidente e del vicepresidente della Provincia.

Infine, si sofferma sull'emendamento 21.4, con il quale si incentivano le fusioni di Comuni. In particolare, si prevede la possibilità per i Comuni con più di 5.000 abitanti, risultanti dalla fusione di Comuni più piccoli, di non osservare i limiti imposti dal patto di stabilità. Inoltre, si propone che una quota consistente dei risparmi derivanti dalle fusioni di comuni sia destinata ai servizi per le famiglie e per le piccole e medie imprese, nonché alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il relatore **RUSSO (PD)** illustra i nuovi emendamenti da lui presentati. Si sofferma, in particolare, sull'emendamento 11.101, con il quale si precisa che le misure per la *governance* dell'area vasta sono adottate in via transitoria, in attesa della riforma costituzionale del Titolo V, a seguito della quale quelle competenze saranno attribuite alle Regioni.

L'emendamento 15.100 disciplina in modo dettagliato modalità e scadenze per la convocazione dell'assemblea dei sindaci, per l'elezione del presidente e del consiglio provinciale, con riferimento alle Province i cui organi sono in scadenza nel 2014 per la fine del mandato. Il presidente e la giunta provinciale restano in carica fino al 31 dicembre 2014, a titolo gratuito, e compiono gli atti preparatori per il progressivo subentro dei nuovi organi provinciali.

Con l'emendamento 17.503, invece, si è riconosciuta la necessità - evidenziata dalla senatrice De Petris - di introdurre la tutela ambientale tra le competenze provinciali.

Infine, ricorda che ogni Gruppo parlamentare ha potuto contribuire alla definizione del testo in esame, attraverso le modifiche introdotte con gli emendamenti da lui presentati in qualità di relatore, nei quali si è tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso della discussione.

Infine, esprime un parere contrario su tutte le proposte di modifica presentate, ad eccezione degli emendamenti 8.24, 3.600/74/2 e 15.100/1, sui quali esprime un parere favorevole.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati dal relatore nonché un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti 8.24, 3.600/74/2 e 15.100/1.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede un'ulteriore riflessione da parte del relatore e del rappresentante del Governo sulla opportunità che sia corrisposto al presidente della Provincia e ai componenti della giunta provinciale un compenso, anche in forma ridotta, per lo svolgimento della loro attività fino al 31 dicembre 2014.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), nel condividere l'osservazione del senatore Bruno, richiama l'orientamento espresso da alcuni degli esperti ascoltati nel ciclo di audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, i quali hanno manifestato dubbi di legittimità e valutazioni critiche riguardo a previsioni normative che dispongano lo svolgimento a titolo gratuito di incarichi pubblici.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in riferimento alle osservazioni dei senatori Bruno e Giovanni Mauro, rileva che il disegno di legge, se effettivamente mira a ridurre i costi della politica, dovrebbe prevedere la gratuità di tutti gli incarichi da esso previsti.

Inoltre, chiede al relatore per quale motivo, con l'emendamento 27.0.100 testo 2/15, sia ristretto l'ambito di applicazione della norma sulle incompatibilità delle cariche di senatore e deputato e quelle di Governo con le cariche elettive relative a organi di governo di enti pubblici territoriali.

Il relatore RUSSO (*PD*) sottolinea che, con le nuove norme, sarà possibile conseguire anche risparmi diretti, grazie alla soppressione di organi elettivi. Tuttavia, a suo avviso, è opportuno che sia riconosciuta una indennità di funzione al presidente della Provincia, in ragione del ruolo di responsabilità che gli è attribuito nel governo dell'area vasta.

Precisa, inoltre, che l'emendamento cui fa riferimento il senatore Endrizzi, relativo al regime delle incompatibilità, è coerente con le altre previsioni che riguardano lo svolgimento di cariche elettive negli enti territoriali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Il sottosegretario BRESSA, in riferimento alle osservazioni del senatore Bruno, assicura che sarà valutata l'opportunità di riconoscere un'indennità anche agli assessori provinciali, dopo la necessaria verifica della copertura finanziaria, prima della discussione in Assemblea.

Sottolinea, inoltre, che l'indennità riconosciuta al presidente della Provincia è stata equiparata a quella corrisposta al sindaco del Comune capoluogo per ragioni di coerenza ed equità, nel caso che il ruolo di presidente dell'area vasta sia attribuito al sindaco di un piccolo Comune.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) osserva che l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano dovrebbe essere disposta da una norma di rango primario. Dal momento che la città metropolitana è un ente politico, i suoi organi, a suo avviso, dovrebbero essere eletti direttamente dai cittadini.

Segnala, al riguardo, la necessità di un intervento sull'articolo 4, il quale, nella sua attuale formulazione, prevede, da una parte, che lo statuto della città metropolitana possa optare per l'elezione diretta e, dall'altro, rinvia ad una legge statale la definizione del sistema elettorale.

Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo a una ulteriore riflessione sul tema.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SEL*) esprime una riserva di carattere generale sulla tendenza a trasformare organi direttamente eletti in organi di secondo livello. A suo avviso tale scelta presenta profili di criticità in riferimento al principio democratico.

Il sottosegretario **BRESSA**, in riferimento alle osservazioni del senatore Romani, ritiene preferibile mantenere l'impianto originario del provvedimento, che prevede l'elezione diretta degli organi della città metropolitana solo come opzione. Al riguardo, specifica il contenuto della disposizione, con particolare riferimento a quanto previsto per le città con popolazioni superiori a tre milioni di abitanti, per le quali l'elezione diretta è possibile solo a condizione che il territorio sia ripartito in zone dotate di autonomia amministrativa.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è respinto l'emendamento 1.1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **ENDRIZZI** (*M5S*), sono respinti gli identici emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, gli identici 1.29 e 1.30, l'emendamento 1.31, gli identici 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38, nonché gli emendamenti 1.39, 1.40, 1.41, 1.42 e 1.43.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.500.

Posto ai voti, risulta respinto il subemendamento 1.501/1, mentre l'emendamento 1.501, posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, gli identici 1.60 e 1.61, nonché gli emendamenti 1.62, 1.63, 1.64 e 1.65.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **ENDRIZZI** (*M5S*), posto ai voti, l'emendamento 1.66 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, nonché il subemendamento 1.77/1.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.77.

Posti separatamente ai voti risultano respinti gli emendamenti 1.78, 1.79, 1.80, nonché gli identici 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87 e 1.88.

Con distinte votazioni, risultano inoltre respinti gli emendamenti 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98 e 1.99.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore **ENDRIZZI** (*M5S*), l'emendamento 1.100 è respinto.

Posti separatamente ai voti, risultano altresì respinti gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146,

1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170.

Previa dichiarazione di voto del senatore **ENDRIZZI** (M5S), posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.171, 1.172 e 1.173.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, nonché gli identici 1.189 e 1.190.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **ENDRIZZI** (M5S), posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, nonché gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13.

Con distinte votazioni, sono altresì respinti i subemendamenti 2.500/1, 2.500/2, 2.500/3, 2.500/4, 2.500/5 e 2.500/6, mentre l'emendamento 2.500, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73 e 2.74.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.75, gli identici 2.76, 2.77, 2.78 e 2.79, nonché l'emendamento 2.80 e gli identici emendamenti 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87 e 2.88.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.81/1, 2.81/2 e 2.81/3, mentre l'emendamento 2.81, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 2.82, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95 e 2.96.

Posto ai voti, è invece respinto il subemendamento 2.501/1.

Posti congiuntamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 2.501, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110 e 2.111.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143 e 2.144.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.145, gli identici 2.146, 2.147, 2.148, nonché gli emendamenti 2.149, 2.150 e 2.151.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.502.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.152, gli identici 2.153, 2.154, 2.155, 2.156 e 2.157, nonché gli identici 2.158 e 2.159, come pure gli emendamenti 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, gli identici 2.181, 2.182 e 2.183, gli emendamenti 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, nonché gli identici 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195 e 2.196.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, gli identici 2.202, 2.203, 2.204, nonché gli emendamenti 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, gli identici 2.214 e 2.215, come pure gli emendamenti 2.216, 2.217, 2.218, 2.219, 2.220, 2.221, 2.222, 2.223, 2.224, 2.225, 2.226, 2.227, 2.228, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.243, 2.244,

2.245, 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, gli identici 2.251 e 2.252, gli emendamenti 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258, gli identici 2.259 e 2.260, nonché gli emendamenti 2.261, 2.262, 2.263, 2.264 e gli identici 2.265 e 2.266.

Con distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 2.267, 2.268, 2.269, 2.270, 2.271, 2.272, 2.273 (testo 2), 2.274 e 2.275.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.276.

Posti separatamente ai voti, sono invece respinti gli emendamenti 2.277, 2.278, 2.279, 2.280, 2.281, 2.282, 2.283, 2.284, 2.285, 2.286, 2.287, 2.288, 2.289, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.294, 2.295, 2.296, 2.297, 2.298, 2.299, 2.300, 2.301, 2.302 e 2.303.

Previa una dichiarazione di voto favorevole del senatore **ENDRIZZI** (M5S), sono posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.600/1, 3.600/2, 3.600/3, 3.600/4, 3.600/5, gli identici 3.600/6 e 3.600/7, 3.600/8, 3.600/9, 3.600/10, 3.600/11, 3.600/12, 3.600/13, 3.600/14, 3.600/15, 3.600/16, 3.600/17, gli identici 3.600/18 e 3.600/68, 3.600/19, 3.600/20, 3.600/21, 3.600/22, 3.600/23, 3.600/24, gli identici 3.600/25 e 3.600/69, 3.600/26, 3.600/27, 3.600/28, 3.600/29, 3.600/30 e 3.600/31,

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 3.600/74/1. È quindi posto in votazione e accolto il subemendamento 3.600/74/2. Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.600/74/3 e 3.600/74/4.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto in votazione e accolto il subemendamento 3.600/74, così come modificato dalla precedente approvazione del 3.600/74/2.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.600/32, 3.600/70, 3.600/33, gli identici 3.600/34 e 3.600/71, 3.600/35, 3.600/36, 3.600/37, 3.600/38, 3.600/39, 3.600/40, 3.600/41, 3.600/42, 3.600/43, gli identici 3.600/44 e 3.600/72, nonché il subemendamento 3.600/45.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato il subemendamento 3.600/67.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.600/46, 3.600/47, 3.600/48, gli identici 3.600/49 e 3.600/73, 3.600/50, gli identici 3.600/51 e 3.600/52, 3.600/53, 3.600/54, 3.600/55, 3.600/56, 3.600/57, 3.600/58, 3.600/59, 3.600/60, 3.600/61, 3.600/62, 3.600/63, 3.600/64, 3.600/65 e 3.600/66.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.600, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 3.600/74/2, 3.600/74 e 3.600/67.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 risultano, quindi, preclusi.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1212

Art. 3

3.600/74/1

BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, FORNARO

All'emendamento 3.600/74, sostituire le parole da: «il presidente della Provincia e la giunta provinciale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il presidente della Provincia e non più di tre membri della giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; al presidente e ai componenti la giunta è riconosciuta la stessa indennità percepita al momento di entrata in vigore della presente legge. Il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio provinciale.».

3.600/74/2

CALDEROLI

All'emendamento 3.600/74, dopo le parole: «il presidente della Provincia e» inserire le seguenti: «, a titolo gratuito,» e, conseguentemente, dopo le parole: «restano in carica» sopprimere le seguenti: «a titolo gratuito».

3.600/74/3

DE SIANO

All'emendamento 3.600/74, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «e la giunta provinciale»;*
- b) sostituire le parole: «restano in carica a titolo gratuito» con le seguenti: «è nominato commissario»;*
- c) sopprimere le parole: «; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio provinciale.».*

3.600/74/4

DE PETRIS

All'emendamento 3.600/74, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014» con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano».

3.600/74

RUSSO, RELATORE

All'emendamento 3.600, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «il presidente della Provincia» fino a: «Consiglio provinciale» con le seguenti: «il presidente della Provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio provinciale.».

Art. 9

9.101

RUSSO, RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «1° maggio 2015» con le seguenti: «31 ottobre 2015».

Art. 11

11.101

RUSSO, RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In attesa della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.».

Art. 15

15.100/1

CALDEROLI

All'emendamento 15.100, capoverso «Art. 15.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «del presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 13 e le elezioni» e sostituire le parole: «sono convocate e indette» con le seguenti: «è convocata».*

- b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.»;
- c) al comma 2, sopprimere le parole: «il presidente e»; sostituire le parole: «eletti ai sensi degli articoli 13 e 14 svolgono» con le seguenti: «eletto ai sensi dell'articolo 14 svolge»; dopo le parole: «predette modifiche» inserire le seguenti: «ed elegge il presidente ai sensi dell'articolo 13» e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.»;
- d) al comma 3, dopo le parole: «il presidente della provincia e» inserire le seguenti: «, a titolo gratuito,» e dopo le parole: «restano in carica» sopprimere le parole: «a titolo gratuito».

15.100/2

DE SIANO

All'emendamento 15.100, capoverso «Art. 15.», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «e la giunta provinciale»;
- b) sostituire le parole: «restano in carica a titolo gratuito» con le seguenti: «è nominato commissario»;
- c) sopprimere le parole: «; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio provinciale.».

15.100/3

ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 15.100, capoverso «Art. 15.», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Tutti gli incarichi previsti dal presente articolo sono esercitati a titolo gratuito, né è consentita la corresponsione di indennità a qualsiasi titolo. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire gli incarichi medesimi coloro che abbiano già svolto per almeno due volte l'incarico di sindaco, consigliere provinciale o presidente della provincia.».

15.100

RUSSO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Costituzione degli organi in sede di applicazione della presente legge). - 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 13 e le elezioni del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 14 sono convocate e indette dal presidente della provincia o dal commissario:

- a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;
- b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il presidente e il consiglio provinciale eletti ai sensi degli articoli 13 e 14 svolgono fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), fino al 31 dicembre 2014, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili; il Presidente assume fino a tale data le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Il 1° gennaio 2015 il presidente e la giunta in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il commissario, cessano in ogni caso ed entrano in carica a tutti gli effetti il presidente e il consiglio eletti ai sensi degli articoli 13 e 14.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

Art. 17

17.503

RUSSO, RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.».

Art. 27

27.0.100 testo 2/15/1

DE PETRIS

All'emendamento 27.0.100 testo2/15, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

27.0.100 testo 2/15/2

ENDRIZZI

All'emendamento 27.0.100 testo2/15, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «6.000 abitanti».

27.0.100 testo 2/15

RUSSO, RELATORE

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "5.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 abitanti".».